

4. Modifica delle indennità per lavoro straordinario (Art. 44.2 CCL)

Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata. Se una compensazione non è possibile per motivi inerenti all'azienda, il lavoro straordinario deve essere indennizzato con un supplemento in denaro del 25%.

Gli averi riguardanti il lavoro straordinario possono essere riportati al periodo successivo ai sensi dell'art. 28.5 CCL.

5. Modifica dell'art. 28.5 CCL, lavoro straordinario

Conformemente all'art. 31.1 CCL, entro il 31 dicembre dell'anno civile possono essere riportate al periodo successivo al massimo 200 ore di lavoro straordinario, escluso il lavoro di recupero.

Se al 31 dicembre sono state prestate più di 200 ore di lavoro straordinario, escluse le ore di recupero, a partire dalla 201ª ora esse devono essere

- a) pagate entro il 30 giugno, oppure
- b) compensate con tempo libero, oppure
- c) versate sul conto di risparmio conformemente agli art. 19 e 37 CCL

Se un eventuale ammanco di ore, causato da una disposizione del datore di lavoro, non può essere pareggiato entro la data di partenza del lavoratore, esso va a carico del datore di lavoro.

6. Complemento all'art. 28, durata del lavoro

28.6 (NUOVO)

Nel contratto individuale di lavoro non può essere concordata nessuna durata del lavoro superiore.

7. Proroga della CCL

La CCL è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Berna, Zurigo, novembre 2013

Per l'Associazione svizzera delle aziende dell'isolazione ISOLSUISSE

Il presidente Il segretario

Konrad Maurer Urs Hofstetter

Per il sindacato Unia

Il co-presidente Un membro del comitato direttore Il responsabile del settore

Renzo Ambrosetti Aldo Ferrari Rolf Frehner

Appendice 10

Convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione per il periodo dal 1° gennaio 2008 – 2014 (prorogata fino al 31 dicembre 2016)

Convenzione valida dal 1° gennaio 2014

Le parti contraenti la convenzione collettiva di lavoro concludono quanto segue:

1. Salari effettivi

Le parti contraenti convengono che a partire dal 1° gennaio 2014 i salari saranno aumentati in modo generale di Fr. 50.- al mese, rispettivamente di Fr. 0.29 all'ora, fino ad un salario mensile di Fr. 5'800.-. L'indice nazionale dei prezzi al consumo di 99.2 punti è pertanto reputato compensato sulla base di dicembre 2010 (settembre 2013).

2. Salari minimi

In conformità all'art. 41 CCL, a partire dal 1° gennaio 2014 valgono i salari minimi seguenti. I salari orari sono calcolati in base all'art. 40.2 CCL con il divisore di 173.3 del salario mensile.

Vedere sul retro

a) Lattonieri-isolatori con diploma finale di apprendistato			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	24.24	4'200	54'600
21	24.81	4'300	55'900
22	25.10	4'350	56'550
23	25.68	4'450	57'850
24	26.54	4'600	59'800
25	27.41	4'750	61'750
26	27.99	4'850	63'050
27	28.56	4'950	64'350
28	29.14	5'050	65'650
29	29.72	5'150	66'950
30	30.29	5'250	68'250
41	31.16	5'400	70'200

b) Lattonieri-isolatori e isolatori con certificato di fine tirocinio in professioni affini (per es. lattonieri edili, costruttori di impianti di ventilazione, montatori di dispositivi antincendio, muratori, pittori, gessatori, ecc.)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.66	4'100	53'300
21	24.24	4'200	54'600
22	24.52	4'250	55'250
23	25.10	4'350	56'550
24	25.68	4'450	57'850
25	26.26	4'550	59'150
26	27.12	4'700	61'100
27	27.70	4'800	62'400
28	28.27	4'900	63'700
29	28.85	5'000	65'000
30	29.72	5'150	66'950
41	30.01	5'200	67'600

c) Lavoratori semi-qualificati con almeno 12 mesi di esperienza nel ramo (isolatori, lattonieri-isolatori, montatori di dispositivi antincendio)			
Età*	all'ora CHF	al mese CHF	all'anno CHF
20	23.08	4'000	52'000
21	23.08	4'000	52'000
22	23.37	4'050	52'650
23	23.66	4'100	53'300
24	24.24	4'200	54'600
25	25.10	4'350	56'550
26	25.68	4'450	57'850
27	26.26	4'550	59'150
28	26.83	4'650	60'450
29	27.41	4'750	61'750
30	27.70	4'800	62'400
41	28.56	4'950	64'350

Nei primi 12 mesi di occupazione nel ramo il salario minimo per questa categoria di lavoratori semi-qualificati può essere inferiore del 10% al massimo.

* Base di calcolo per l'età: vale dal 1° gennaio dell'anno civile in cui il lavoratore compie l'età corrispondente.

d) Primo anno dopo l'apprendistato
Nel primo anno dopo la fine dell'apprendistato, il salario minimo ammonta a CHF 4'000.00 al mese, per un massimo di 12 mesi. In seguito valgono le categorie per i salari minimi secondo l'art. 2 lit. a) e b) dell'appendice 10 CCL.

Indennità per gli apprendisti (raccomandazione)		
Anno di apprendistato	al mese	all'anno
1° anno	CHF 650.00	CHF 8'450.00
2° anno	CHF 850.00	CHF 11'050.00
3° anno	CHF 1'150.00	CHF 14'950.00

Rimborso spese supplementare di CHF 300.00 al mese.

3. Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione (Art. 22 CCL)

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori, nonché gli apprendisti, pagano i seguenti contributi:

a) Contributi dei lavoratori

Tutti i lavoratori versano

- un contributo alle spese di applicazione di Fr. 25.– / mese e
- un contributo di formazione di Fr. 10.– / mese.

Totale Fr. 35.– / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

b) Contributi degli apprendista

Tutti gli apprendisti versano

- un contributo di formazione di Fr. 10.– / mese.

L'importo viene dedotto ogni mese direttamente dal salario e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

c) Contributi dei datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro versano

- un contributo alle spese di applicazione di Fr. 25.– / mese per ogni collaboratore
- un contributo di formazione di Fr. 10.– / mese per ogni collaboratore.

Totale Fr. 35.– / mese nonché

- un contributo di base forfettario di Fr. 240.– / anno, risp. CHF 20.- al mese. I mesi cominciati vengono conteggiati come mesi interi.

I contributi dei datori di lavoro, nonché quelli dedotti ai lavoratori e agli apprendisti, devono essere versati periodicamente sul conto della Commissione Paritetica Nazionale conformemente alle direttive di quest'ultima.